Articolo 12

Se nell'intervallo, tra la fissazione della restituzione in base ad aggiudicazione o all'articolo 11, paragrafo 2, e l'effettuazione delle esportazioni, si verifica una modifica:

a) del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio di barbabietola valido nella zona più eccedentaria della Comunità,

b) o del prezzo d'intervento per lo zucchero greggio di canna,

c) o del prezzo del melasso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

l'importo fissato per la restituzione è corretto corrispondentemente a tale modifica.

Articolo 13

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1009/67/CEE, differenziata secondo la destinazione.

Articolo 14

1. La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità.

2. In caso di differenziazione della restituzione secondo destinazioni fissate, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, sotto riserva di condizioni da determinare, tali da offrire garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE.

Articolo 15

1. Per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1009/67/CEE, è accordata una restituzione soltanto se essi sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità.

2. Non viene accordata nessuna restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE non di origine comunitaria.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 18 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 767/68 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1968

che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio di barbabietola

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

considerando che l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la fissazione dei prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969 (1), fissa il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in 21,23 unità di conto per 100 chilogrammi per la zona più eccedentaria della Comunità; che il regolamento (CEE) n. 432/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita e il contributo gravante sulla produzione (2), ha fissato allo stesso livello il prezzo d'intervento derivato per le altre regioni produttrici di zucchero di barbabietola, ad eccezione delle regioni dell'Italia, per le quali detto prezzo è fissato a 22,35 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che è opportuno prevedere per lo zucchero greggio di barbabietola un prezzo d'intervento derivato dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco, tenendo conto di un margine di trasformazione uniforme e del rendimento forfettario previsto per lo zucchero greggio dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3);

considerando che i costi di raffinazione propriamente detti, secondo i dati disponibili, possono essere valutati a 1,72 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero raffinato; che, per tenere conto delle spese d'inoltro per l'approvvigionamento in zucchero greggio, detti costi di raffinazione devono essere aumentati di un importo che può essere valutato forfettariamente a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che la qualità che può essere ottenuta rispetto alla qualità tipo dello zucchero bianco può comportare un supplemento di prezzo; che tale supplemento è probabilmente sufficiente a compensare i costi di raffinazione di un importo di 1,10 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1968/1969, il prezzo di intervento dello zucchero greggio di barbabietola è fissato a:

a) 18,50 unità di conto per 100 chilogrammi per la zona più eccedentaria della Comunità e per le regioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 432/68;

b) 19,54 unità di conto per 100 chilogrammi per le regioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

2. Tali prezzi d'intervento sono validi per lo zucchero greggio della qualità tipo, merce non imballata, franco fabbrica, caricato su un mezzo di trasporto a scelta dell'acquirente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 18 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 2.
(2) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.